

## DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014 , n. 73

Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. (14G00086)

Vigente al: 22-2-2022

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessita' di intervenire in via d'urgenza per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', delle attivita' volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilita' sismica della galleria Pavoncelli, necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico della zona interessata, la prosecuzione delle attivita' volte alla realizzazione del completamento della viabilita' Lioni-Grottaminarda, nonche' per consentire alla Regione Campania di proseguire nelle attivita' avviate per l'affidamento delle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 31 marzo 2014 e del 30 aprile 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## Art. 1

## Galleria Pavoncelli

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «**((31 dicembre 2016))**». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

**((1-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: "invia al Parlamento" sono inserite le seguenti: ", all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e dopo le parole: "un rapporto**

*contenente la relazione sulle attivita' svolte" sono inserite le seguenti: "e sull'entita' dei lavori ancora da eseguire"))).*

**Art. 2.**

*(( Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289). ))*

*((1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";*

*b) al comma 3, le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2016".*

*2. Il Commissario di cui all'articolo 86 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, invia al Parlamento, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicit  semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attivita' svolte e sull'entita' dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. Il Commissario riferisce altresi' alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonche', in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato)).*

**Art. 3**

**Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania**

*1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attivita' avviate per l'affidamento della gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuit  nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre effetti, fino al ((30 novembre 2014)), le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012, e successive modificazioni, nonche' i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del ((30 novembre 2014)), cessano comunque gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.*

*((1-bis. Il Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 invia al Parlamento, all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attivita' svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione*

*commissariale. Il Commissario riferisce altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 4022 del 2012 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziata.*

*1-ter. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle normative nazionale e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti).*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3-bis.

(( (Proroga di termine). ))

*((1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel predetto articolo 2)).*

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Orlando